

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	619
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari. (1807)	619, 621
PRESIDENTE	619, 621
COLITTO, <i>Relatore</i>	619
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	621
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	621

La seduta comincia alle 9,30.

BUCCIARELLI-DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Artale, Guerrieri Emanuele, Maxia.

Discussione del disegno di legge: Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari. (1807).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Prego il relatore, onorevole Colitto di riferire.

COLITTO, *Relatore*. Col disegno di legge in esame si propone la proroga di tre disposizioni legislative, la cui efficacia è venuta meno col 31 dicembre 1950.

Occupiamoci della prima di tali disposizioni. L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, fu emanato per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari. Tale articolo venne così redatto: « Qualora sorga la improvvisa e urgente necessità di sostituire magistrati, assenti od impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle Corti, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati di grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto ».

Si stabilì che tale norma avesse efficacia fino a sei mesi dopo la conclusione della guerra.

Con la legge 5 gennaio 1950, n. 8, la norma suddetta fu prorogata al 31 dicembre 1950.

Le ragioni della proroga si riassunsero nella necessità di assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, che, pur avviandosi alla normalità, non avevano ancora un personale numericamente sufficiente ad adempiere a quelli che sono i compiti di una serena amministrazione della giustizia. Poiché tale necessità e tale deficienza sussistono ancora, rendesi indispensabile una ulteriore proroga,

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

in attesa che la materia sia definitivamente disciplinata.

La relazione ministeriale indica un'altra ragione della proroga nella necessità di « una maggiore elasticità nella distribuzione del personale fra i vari uffici ».

Lo stesso articolo 2 innanzi ricordato, dispone inoltre: « Il Ministro di grazia e giustizia può, inoltre, destinare pretori a posti di giudice o di sostituto procuratore della Repubblica o viceversa ». Anche tale norma fu prorogata al 31 dicembre 1950 e anche per essa, si impone una ulteriore proroga.

Anche qui la relazione indica un'altra ragione della proroga, rilevando che, con la norma di cui si chiede la proroga, si è attuato, in sostanza, provvisoriamente, il criterio della destinazione dei magistrati indifferentemente a posti di pretore e di uffici collegiali, e cioè quel criterio che verrà adottato in via generale con la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Passiamo ad occuparci della seconda disposizione di cui si chiede la proroga. Con l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, si era data la facoltà al Ministro di grazia e giustizia di « destinare con funzioni giurisdizionali ai tribunali e alle preture, con funzioni in sottordine, nelle sedi ove esistevano posti vacanti che non fosse possibile coprire diversamente, gli uditori giudiziari, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per gravi ed improrogabili esigenze di servizio, indipendentemente dal requisito del compimento del periodo di tirocinio prescritto dagli articoli 129 e 269 dell'ordinamento ».

Il secondo ed il terzo comma della legge, erano così redatti: 2° comma: « Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice »; 3° comma: « L'esercizio della facoltà indicata nel primo comma non importa alcuna modificazione circa la posizione giuridica ed il trattamento economico degli uditori, quale sono regolati dalle disposizioni vigenti ».

Ora, con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1948, n. 113, l'applicabilità dell'articolo 6, primo, secondo e terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, venne estesa al 31 dicembre 1948. Si dispose altresì che la facoltà prevista dal citato articolo 6 potesse essere esercitata anche per la destinazione alla reggenza di preture prive di titolare, nei confronti: a) degli uditori, che precedentemente alla nomina avessero esercitato funzioni giudiziarie ai sensi del

decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, o come vice pretori onorari; b) gli uditori che successivamente alla nomina stessa avessero compiuto un tirocinio effettivo di almeno quattro mesi.

Con la legge 5 gennaio 1950, n. 8, venne prorogata l'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale n. 113, del 1948, al 31 dicembre 1950. Ma anche a proposito di tale norma occorre ripetere che le ragioni che consigliarono le precedenti proroghe non sono venute meno, e che si rende, pertanto, necessaria altra proroga. L'esperienza, del resto, ha dimostrato anche che — sono parole della relazione — con un breve periodo di pratica gli uditori sono in grado di assolvere i compiti loro affidati nell'amministrazione della giustizia.

Resta fermo, peraltro, per gli uditori destinati in reggenza, il trattamento economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4.

E veniamo alla terza disposizione da prorogare. È noto che con l'articolo 31 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con cui fu disciplinato l'ordinamento giudiziario, fu stabilito che alle preture, indicate nella tabella M annessa al decreto, sarebbero stati assegnati magistrati aventi grado di primo pretore.

Ora, con l'articolo 10 primo comma della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, contenente disposizioni relative al personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fu stabilito quanto segue:

« Qualora per necessità di servizio non sia possibile dare applicazione integrale alla tabella delle sedi di primo pretore, allegato M dell'ordinamento giudiziario, i posti di pianta di pretore potranno continuare ad essere occupati dai primi pretori ed ai corrispondenti posti di primo pretore potranno essere destinati pretori ed aggiunti giudiziari ».

Anche tale norma fu prorogata con la legge 5 gennaio 1950, n. 8, sino al 31 dicembre 1950.

Le ragioni, che quella proroga consigliano, sussistono tuttora.

È anzi da aggiungere che dalla riforma dell'ordinamento giudiziario è prevista la soppressione del ruolo dei primi pretori e che è questa un'altra ragione per concedere la ulteriore proroga di cui si parla nel disegno di legge in esame.

L'articolo 1° di esso merita, quindi, la nostra approvazione.

Ma tale approvazione merita anche l'articolo 2, col quale si dispone che il provvedimento stesso ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

Opportunamente, a mio avviso, non si è questa volta fissato un nuovo termine di efficacia delle disposizioni sopra indicate non essendo possibile determinare preventivamente quando verranno a cessare le specialissime esigenze che ne impongono la proroga. Non prefiggendosi tale termine, si evita di dover ricorrere a nuovi provvedimenti di proroga.

Concludendo, invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede la parola la dichiaro chiusa.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Prego la Commissione di approvare il disegno di legge, che è urgente specialmente in relazione alla facoltà di destinare alla reggenza di preture gli uditori giudiziari che successivamente alla nomina abbiano compiuto un tirocinio effettivo di almeno quattro mesi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Fino a nuova disposizione sono prorogati:

a) l'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;

b) l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4;

c) l'articolo 10, primo comma della legge 31 ottobre 1942, n. 1352 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari ». (1807).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Arata, Baresi, Belloni, Bernardi, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Camposarcano, Capalozza, Carcaterra, Cassiani, Colitto, Fietta, Fusi, Fumagalli, Lecciso, Liguori, Murdaca, Ricci Giuseppe, Riccio, Rocchetti, Saija, Scappini, Trulli, Valandro.

Sono in congedo:

Artale, Guerrieri Emanuele e Maxia.

La seduta termina alle 10,15.